

SPECIALE DECRETO SALVA CASA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 è stata pubblicata la [legge 24 luglio 2024 n. 105, di conversione del Decreto-Legge n. 69/2024](#), recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica". La legge è entrata in vigore il 28 luglio 2024. Il testo era stato approvato definitivamente nella seduta del 24 luglio scorso al Senato, confermando le numerose e rilevanti modifiche e integrazioni apportate nella discussione parlamentare alla Camera. Il testo definitivo contiene revisioni importanti del Testo Unico dell'Edilizia (del quale si attende comunque una riforma complessiva, già annunciata dal ministro). Tra queste, la riduzione della misura massima della pena pecuniaria, praticamente ridotta ad un terzo (da 30.284 a 10.328 euro), con la possibilità di ulteriori riduzioni nel caso di interventi compliance con la cosiddetta

regola della "doppia conformità"; la revisione migliorativa delle condizioni riferite alla abitabilità riguardanti particolari immobili, quali i sottotetti e i micro-appartamenti; le modifiche di destinazione d'uso, ora sempre consentite, indipendentemente dalla esecuzione di opere; le tolleranze costruttive, che le modifiche parlamentari hanno esteso dall'attuale 2%, fino al 6%. E' stata oggetto di una radicale semplificazione procedurale, inoltre, anche la regolarizzazione delle parziali difformità e delle variazioni essenziali, da effettuarsi tramite SCIA, a seguito della introduzione del principio del silenzio assenso che obbliga gli uffici comunali a pronunciarsi inderogabilmente sulle istanze di sanatoria entro 45 o 30 giorni (a seconda della circostanza), decorsi i quali l'istanza si intenderà accolta.



SPECIALE DECRETO SALVA CASA

Articolo 1, comma 1, lettera 0a) (Recupero dei sottotetti) In materia di abitabilità, la lettera 0a) del comma 1 introdotta dalla Camera, consente il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni: che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio; che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali; e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

Articolo 1 comma 1 lett. a) - f) (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) L'articolo 1, comma 1, lettere a) f), modificato e integrato dalla Camera, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo a: gli interventi di edilizia libera (lettera a); la definizione dello stato legittimo degli immobili (lettere b) e b-bis)); il mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c); le opere acquisite dal comune eseguite in assenza di per-

messo di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettere c-ter) e d); la determinazione delle variazioni essenziali (lettera d-bis)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e); tolleranze costruttive (lettera f).

Particolarmente rilevante è l'ampliamento delle attività in edilizia libera (lettera a). La lettera a) integra le categorie di interventi edilizi in edilizia libera, ovvero quegli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, del TUE, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. La modifica introdotta dal nuovo testo estende anche ai porticati – in aggiunta ai balconi aggettanti dal corpo dell'edificio e alle logge rientranti all'interno dell'edificio, già contemplati dal testo previgente – la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti. In particolare, nel testo originario del decreto-legge la modifica recata dalla disposizione in esame prevedeva che l'estensione in questione riguardasse i soli porticati rientranti all'interno dell'edificio. Nel corso dell'esame alla Camera, invece è stato precisato che l'estensione riguarda tutti i porticati a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

In materia di modifiche alla disciplina sullo stato legittimo degli immobili (lettere b) e b-bis)), la modifica introdotta dal Parlamento prevede

che lo stato legittimo sia rappresentato non più dalla coesistenza di quanto stabilito dal titolo abilitativo originario al momento della costruzione e di quanto ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. In particolare, il testo emendato in Parlamento ha precisato che, in relazione al titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, lo stato legittimo possa essere rilasciato o assentito a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Anche la disciplina relativa alle modifiche del cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari (lettera c)) è stato rivisto nel corso dell'iter parlamentare prevedendo che: i mutamenti della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie o se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera; il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale, è sempre possibile nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

SPECIALE DECRETO SALVA CASA

Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale:

trattata in: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

Il comma 1-quinquies), sempre nel testo modificato in Parlamento, dispone che il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli: nelle ipotesi di cui al comma 1, primo periodo, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990; nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis (ossia gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori).

La lettera d-bis), introdotta durante l'esame alla Camera, sopprime il secondo periodo dell'articolo 32, comma 3, del TUE, che delimita quali interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali siano da considerarsi

si variazione essenziale. In particolare, il periodo soppresso dispone che ogni intervento non rientrante nell'elenco del comma 1 del medesimo articolo, effettuato sui succitati edifici, è da considerarsi essenziale.

La lettera e) modifica il comma 2 dell'articolo 34 del TUE, che disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. In particolare

La lettera f) modifica l'articolo 34-bis del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive, intervenendo sul comma 3 e introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter.

Nello specifico, il comma 1-bis, integrato durante l'esame alla Camera, nel fissare una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del: 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m²; 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²; 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile com-

presa tra i 100 e i 300 m²; 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m²; 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore. Sull'ambito di applicabilità del concetto di tolleranza costruttiva, si veda la sentenza n. 3610/2024 del Consiglio di Stato, che ha interpretato il termine quale riferito all'esecuzione delle unità immobiliari assentite e non già a superfetazioni, o comunque a manufatti, non presenti nel progetto autorizzato.

Alla Camera il comma 1-ter è stato integrato ai fini di specificare che gli scostamenti previsti dal comma 1 sono applicabili anche alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

La lettera f) introduce, inoltre, il comma 2-bis per specificare quali siano le irregolarità da considerarsi tolleranze esecutive, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, individuando: il minore dimensionamento dell'edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

SPECIALE DECRETO SALVA CASA

La lettera f), come risultante dalle modifiche introdotte dalla Camera, introduce disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all'articolo 83 del TUE ad eccezione di quelle a bassa sismicità a tale scopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche. In tali casi, il tecnico attesta che tali interventi rispettano le prescrizioni del TUE per le costruzioni in zone sismiche (contenute nella sezione I del Capo IV della Parte II del medesimo TUE).

La lettera in esame stabilisce che tale attestazione, corredata della documentazione tecnica sull'intervento, è trasmessa allo sportello unico: per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo la disciplina prevista all'articolo 94 del TUE; ovvero, per le difformità che costituiscono interventi privi di rilevanza o di minore rilevanza previsti dall'art. 94-bis TUE, per l'esercizio delle modalità di controllo delle regioni disciplinate al comma 5 del medesimo articolo.

Durante l'esame alla Camera il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-ter sono stati soppressi. Tali periodi prevedevano che il tecnico abilitato deve verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvedere alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. Sempre il testo iniziale del decreto in esame stabiliva che la formazione dei titoli e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria

per la redazione della dichiarazione delle tolleranze esecutive che non costituiscono violazione edilizia, ai fini dello stato legittimo degli immobili in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Articolo 1, comma 1, lettera c-bis) (Requisiti di altezza minima e di superficie minima) L'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), introdotto nel corso dell'esame alla Camera, integra l'articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto, inserendo i due nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all'articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici.

Il comma 5-bis, in particolare, prevede i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle more della definizione dei requisiti mediante decreto del ministro della Salute da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 20 comma 1-bis del TUE.

In particolare, il tecnico progettista abilitato assevera, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, la suddetta conformità nei seguenti casi: locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri; alloggio a singola stanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massi-

mo di 28 metri quadrati.

Il comma 5-ter dispone che l'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove è soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

Articolo 1, comma 1, lettera f-bis) (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) La lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 1, inserita dal Parlamento, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo. In particolare, viene disciplinata la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Bucalossi del 1977. Viene inoltre

SPECIALE DECRETO SALVA CASA

previsto che le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal presente decreto-legge.

Articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i) (Modifiche alla disciplina sull'accertamento di conformità)

L'articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), modificate nel corso dell'esame parlamentare, novellando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta "doppia conformità", limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31. In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando: gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 23 del TUE, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l'attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all'epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36); gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli

realizzati in assenza o in difformità dalla Scia "semplice" di cui all'articolo 22 del TUE, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi e la conformità edilizia (normativa tecnica) all'epoca della realizzazione dell'intervento (nuovo articolo 36-bis).

Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all'esecuzione di interventi per rendere l'opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. A tale riguardo, si segnala che durante l'esame alla Camera è stato espunto il riferimento ai requisiti di igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e per il superamento delle barriere architettoniche per il rilascio del permesso di costruire.

Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 10.328 €).

Infine, l'articolo 37 viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all'eliminazione della "doppia conformità" lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 2 (Destinazione di risorse a interventi in materia ambientale)

L'articolo 1, comma 2, modificato durante l'esame parlamentare, preve-

de che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel TUE dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi vari in materia ambientale.

Articolo 2 (Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19)

L'articolo 2, parzialmente modificato durante la discussione parlamentare, disciplina il mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 3 (Norme finali e di coordinamento)

L'articolo 3, comma 1, prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva - introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge - relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Il comma 2, modificato dal Parlamento, coordina gli interventi di modifica relative alle tolleranze costruttive rispetto alle altre misure introdotte nel testo unico in materia edilizia dal decreto-legge in parola. Da ultimo, nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto il comma 4-bis concernente l'applicabilità di talune disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in parola, in materia di accertamento di conformità, nelle ipotesi di mancato previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

Eblart, le nuove prestazioni per imprese e lavoratori

È in vigore il nuovo Regolamento Eblart 2024-2025 per la concessione di contributi a imprese e lavoratori delle imprese artigiane del Lazio, regolarmente iscritte all'Eblart, Ente Bilaterale del Lazio per l'Artigianato. È possibile presentare una sola domanda cumulativa per prestazione ad anno solare. Le domande relative all'anno in corso possono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo. I pagamenti rendicontati devono essere effettuati con metodi tracciabili.

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE (lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di imprese artigiane)

- Rette asilo nido: fino a 600 euro per il primo figlio, 500 euro per il secondo.
- Rette, mensa e trasporto scuola dell'infanzia: fino a 600 euro per il primo figlio, 500 euro per il secondo.
- Mensa e trasporto scolastico scuola primaria: fino a 600 euro per il primo figlio, 500 euro per il secondo.
- Abbonamento annuale trasporto scolastico scuole medie e superiori: fino a 100 euro per figlio.
- Acquisto dei libri di testo: fino a 300 euro per figlio (scuola media inferiore e superiore).
- Pagamento delle tasse universitarie: fino a 300 euro per figlio (sono esclusi gli studenti fuori corso).
- Borsa di merito per il conseguimento di Laurea Magistrale con votazione 110/110: 1000 euro per figlio (prestazione riservata ai lavoratori dipendenti).
- Partecipazione di figli minori a campus estivi o attività sportive: fino a 300 euro per nucleo familiare (prestazione riservata ai lavoratori dipendenti).

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

- Acquisto/sostituzione attrezzature o adeguamento, rifacimento o messa a norma di impianti: 30% delle spese sostenute per, in un biennio, massimo 7.500 euro per imprese con oltre 5 dipendenti, 5.000 euro per imprese da 1 a 5 dipendenti.

- Acquisto veicoli commerciali immatricolati autocarro (massa massima 3,5 t – furgonati/cassonati): 2.000 euro in un quinquennio, 3.000 euro per veicoli elettrici.

- Ripristino ciclo produttivo interrotto per cause accidentali, eventi atmosferici eccezionali o a causa di calamità naturali: 50% delle spese sostenute per massimo 7.500 euro in un biennio.

- Certificazione di qualità di prodotto, processo o ambientale, depositi brevetti: 30% delle spese sostenute per massimo 2.000 euro.

- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ex art. 37, formazione RSPP ex art. 32-34 D.Lgs. 81/08 (corsi in collaborazione con OPRA Lazio): 50% delle spese sostenute per massimo 500 euro annui.

- Formazione tecnico-professionale di apprendisti (formazione interna per dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante): 50% delle spese sostenute per massimo 500 euro annui per azienda.

- Aggiornamento tecnico-professionale di titolari, soci e dipendenti (almeno 8 ore di formazione in un anno): 50% delle spese sostenute per max 500 euro annui per azienda.

- Contributo per assunzione o trasformazione di contratto a tempo indeterminato (assunzione di personale over 35, assunzione di personale under 35 in sostituzione di lavoratori andati in pensione): 1.500 euro per max 3 assunzioni/anno.

- Acquisto DPI: 50% delle spese sostenute per massimo 300 euro annui per azienda.

CONTRIBUTI PER I LAVORATORI

- Indennità congedo di maternità per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, che usufruiscono del congedo obbligatorio di maternità: contributo a integrazione dell'indennità INOPS, ai fini della copertura al 100% della retribuzione nel periodo di maternità (qualora il contratto di lavoro non lo preveda).

- Indennità congedo parentale per le lavoratrici o i lavoratori che usufruiscono del congedo entro i 12 anni del figlio: integrazione a copertura dell'80% della retribuzione.

- Borsa di studio per apprendistato duale (apprendistato di I o III livello): 500 euro annui, concessi in seguito al conseguimento del titolo di studio, fino a un massimo di tre anni.

- Partecipazione del lavoratore privo di figli ad attività sportive: fino a 300 euro.

- Partecipazione ad attività ricreative (abbonamento o biglietti nominativi cinema o teatro, concerti, corsi, acquisto libri, ingresso mostre, musei, ecc.): fino a 250 euro.

- Assistenza a familiari disabili (figlio o coniuge con disabilità al 100%): 800 euro annui.

- Contributo tragitto casa-lavoro, per abbonamento semestrale o annuale al trasporto pubblico: fino a 200 euro.

- Contributo tasse universitarie, per percorso formativo frequentato dal lavoratore: fino a 300 euro.

- Borsa di merito per il conseguimento, da parte del lavoratore, di Laurea Magistrale con votazione 110/110: 1.000 euro.

- Carenza malattia, per eventi malattia non superiore a 6 giorni, per un solo evento indennizzabile ad anno: contributo per i primi 3 giorni di malattia pari a 20 euro/giorno.

- Contributo spese energia elettrica: contributo di 200 euro una tantum per lavoratori con ISEE fino a 25.000 euro.

- Contributo in caso riduzione o sospensione lavorativa con utilizzo FSBA: contributo integrativo di 9,50 euro/giorno (ridotti a 5,50 euro per gli apprendisti) per max 8 settimane.

- Integrazione Fondo San.Arti.: contributi per ausili e protesi, prestazioni odontoiatriche e lenti graduate correttive, nel caso di raggiungimento del massimale previsto da San.Arti.

Infoline: 076133791

info@confartigianato.vt.it

Chi siamo

L'Ente Bilaterale del Lazio per l'Artigianato è una libera Associazione costituita nel 1994 dalle Organizzazioni Regionali dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI) e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori (CGIL, CISL, UIL).

EBLART non ha fini di lucro ed opera per la tutela e il consolidamento dell'artigianato e per lo sviluppo della competitività delle imprese, attraverso iniziative tese a promuovere il suo enorme patrimonio di valori, esperienze e professionalità.

regolamento completo su
www.eblart.it



Dove presentare documenti
e richieste



Sportelli territoriali Eblart

E-mail
prestazioni@eblart.org
eblart@legaimail.it



Eblart
ENTE BILATERALE DEL LAZIO
PER L'ARTIGIANATO

**Vantaggi e Opportunità
per imprese e lavoratori**



Sostegno ai Lavoratori

- **Indennità congedo di maternità**
integrazione del **20%** fino a garantire il **100%**
- **Integrazione indennità per congedo parentale**
integrazione della retribuzione del **50%** fino a garantire l'**80%** per 6 mesi - fino a 12 anni di età del bambino/a
- **Borsa di studio apprendistato duale**
contributo di **500 €** per ogni anno di apprendistato (fino ad un massimo di 3 anni)
- **Sostegno dei costi tragitto casa lavoro**
contributo per abbonamento trasporto pubblico di **200 €** annui
- **Tasse universitarie**
contributo massimo di **300 €**
- **Conseguimento della laurea magistrale**
borsa di merito di **1000 €** una tantum
- **Assistenza ai familiari disabili**
contributo di **800 €** annui
- **Carenza malattia**
contributo di **20 €** per ogni giorno lavorativo (con un limite di **60 €** per persona ad evento) **una volta l'anno**.
- **Attività sportive**
contributo di **300 €** al lavoratore senza figli
- **Bonus Energia Elettrica**
contributo di **200 €** (ISEE fino a € 25.000)
- **Partecipazione ad attività ricreative/culturali**
contributo di **250 €** annui
- **Contributo in caso di riduzione/sospensione con utilizzo di FSBA**
9,50 € al giorno per operai, impiegati e quadri
5,50 € al giorno per gli apprendisti
- **Integrazione fondo SANARTI**
acquisto ausilio e protesi **100 €** una tantum
prestazioni odontoiatriche **250 €** una tantum,
lenti correttive **100 €** una tantum



Sostegno alle Famiglie

- **Retta asilo nido**
contributo di **600 €** per il primo figlio e di **500 €** dal secondo figlio
- **Acquisto testi scolastici**
contributo di **300 €** per figlio, scuola media inferiore e superiore
- **Retta contributo scuola dell'infanzia**
(compreso trasporto e mensa) contributo **600 €** per il primo figlio e di **500 €** dal secondo figlio
- **Tasse universitarie**
contributo di **300 €**
- **Conseguimento laurea magistrale**
borsa di merito di **1.000 €** una tantum
- **Attività sportive - Campi estivi**
contributo di **300 €** per nucleo familiare
- **Contributo spese trasporto e mensa - scuola elementare**
contributo di **600 €** per il primo figlio e **500 €** per il secondo figlio
- **Trasporto scolastico scuole medie inferiori e superiori**
contributo di **100 €** per abbonamento trasporto pubblico

Scansiona i QR code per il regolamento

oppure consulta il sito www.eblart.it

LAVORATORI



IMPRESE



FAMIGLIE



Sostegno alle Imprese

- **Acquisto attrezzature-adeguamento impianti**
contributo del **30%** delle spese sostenute fino a **7.500 €** numero di dipendenti superiore a 5
contributo del **30%** delle spese sostenute fino a **5.000 €** numero di dipendenti da 1 a 5
- **Acquisto veicoli commerciali**
contributo di **2.000 €**
contributo di **3.000 €** per veicoli elettrici
- **Ripristino ciclo produttivo**
contributo del **50%** delle spese sostenute fino a **7.500 €**
- **Certificazione della qualità (prodotto, processo ambientale, deposito brevetti)**
contributo del **30%** delle spese sostenute fino a **2.000 €** annui
- **Formazione apprendisti**
contributo del **50%** del costo del "servizio di formazione" con massimale annuo di **500 €**
- **Formazione D.Lgs n.81/2008 dipendenti e rappresentanti**
contributo del **50%** del costo del corso con massimale annuo di **500 €**
- **Aggiornamento tecnico-professionale titolari, soci e dipendenti**
contributo del **50%** del costo della formazione con massimale annuo **500 €**
- **Misure di politica attiva (assunzione - trasformazione a tempo indeterminato)**
contributo di **1.500 €** fino a 3 assunzioni l'anno
- **Contributo acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale)**
50% delle spese sostenute per un massimo di **300 €** annuo

Convenzioni 2024



STELLANTIS

FIAT
PROFESSIONAL


Confartigianato
Imprese

#CONFARTIGIANATOCONVIENE



www.confartigianato.it

Nuovo servizio agli associati

Partnership tra Confartigianato Viterbo e Cenpi: ora ogni socio può risparmiare sulle bollette di energia e gas

Essere socio di Confartigianato Viterbo significa anche risparmiare sui consumi di gas ed energia elettrica. L'associazione viterbese, infatti, ha avviato una partnership con Cenpi, consorzio a marchio Confartigianato che opera come gruppo d'acquisto ed è in grado di individuare i fornitori migliori e ottenere i prezzi più convenienti per gas ed energia elettrica da mettere a disposizione delle imprese associate e delle loro utenze private.

Come emanazione di Confartigianato, Cenpi offre infatti **assistenza e consulenza, qualificata e costante**, finalizzata all'individuazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di energia elettrica e gas e alla risoluzione di problematiche specifiche. Il servizio include numerosi vantaggi sia per aziende che per utenze private, a cominciare dall'interlocuzione diretta con la struttura di Confartigianato.

Cenpi garantisce annualmente le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica attraverso il continuo monitoraggio dell'andamento del mercato, senza pesare sui soci: non è previsto nessun costo ricor-

rente di gestione o di contribuzione straordinaria, si tratta di un nuovo importante servizio che Confartigianato Viterbo mette a disposizione dei propri associati. Gli elevati volumi di gas naturale intermediati, il know how e le competenze acquisite, poi, permettono al Cenpi di garantire condizioni di fornitura competitive, conferendo alle aziende prodotti e servizi sempre personalizzati e diversificati

La **fatturazione è chiara e comprensibile** e viene garantito un **vero rapporto di consulenza** nei confronti del mercato libero dell'energia, sempre in evoluzione e sempre più globalizzato. L'adesione all'offerta non comporta spese di migrazione né di impianti, in quanto l'erogazione utilizza la rete già esistente.

Per richiedere una simulazione gratuita di confronto con le attuali condizioni economiche della propria impresa e della propria utenza privata è possibile chiamare il numero 0761-33791 o inviare la bolletta della propria utenza aziendale e privata a

e.celestini@confartigianato.vt.it, senza alcun vincolo.

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. arbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920
E-mail: newsletter@confartigianato.vt.it
Web:
www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Eleonora Celestini

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011


Confartigianato
imprese di Viterbo

i@



INTELLIGENZA
Artigiana

#CostruttoriDiFuturo
#NoiConfartigianato



L'**energia** permette all'uomo di fare qualsiasi cosa: dal camminare al pensare, dal dirigere la propria impresa fino ad avviare nuove relazioni commerciali. Sarebbe davvero un peccato sprecare energie per cercare ogni volta il fornitore **più conveniente**. Per questo, **CEnPI è il partner migliore** quando si tratta di selezionare per te le forniture energetiche per le esigenze della tua azienda e per la tua casa.

CEnPI - Confartigianato Energia Per le Imprese nasce per offrire un supporto **affidabile, professionale e costante**, capace di negoziare le **migliori condizioni di fornitura** sul libero mercato, con un unico obiettivo: **ridurre i tuoi costi energetici**. Grazie ad un'attenta ricerca per individuare i fornitori più competitivi, CEnPI permette un **risparmio fino al 20% in un anno**.

Togliti un peso.

Portaci o inviaci la tua bolletta di energia e gas.

Le energie senza fatica sono qui.

Infoline 0761-33791

Mail info@confartigianato.vt.it

 **CEnPI**
CONFARTIGIANATO ENERGIA PER LE IMPRESE

www.cenpi.com


Confartigianato
imprese di Viterbo